



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Def. 19/06/2012



ore 12:09

Emendamenti al progetto di legge
“Modifica della legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche
“Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” e del Decreto
Delegato 26 novembre 2010 n. 186 e successive integrazioni e modifiche

Emendamento aggiuntivo, da esaminarsi e porre in votazione dopo l’esame e la
votazione dell’art. 1 del progetto di legge

L’art. 11 comma 1 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

“1. Il membro dell’equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”

(Eliminato il nulla – osta dell’ufficio del Lavoro)

Emendamento aggiuntivo, da esaminarsi e porre in votazione dopo l’esame e la
votazione del precedente emendamento

L’articolo 17 comma 5 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente :

“ 5. La residenza è revocata dall’Ufficiale di Stato Civile qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi ovvero qualora le competenti autorità ovvero l’interessato ovvero il datore di lavoro segnalino il mutamento di residenza ovvero la cessazione dell’attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ex-articolo 16, comma 3 della presente legge. Essa può essere altresì revocata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione nei casi previsti al comma 2 del presente articolo.”

Emendamento aggiuntivo, da esaminarsi e porre in votazione dopo l’esame e la
votazione dell’art. 2 del progetto di legge

L’art.12 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Il richiedente il permesso di soggiorno per marittimi di cui all’articolo 11 della Legge n. 118/2010, che abbia necessità del permesso di soggiorno speciale per marittimi, deve



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – allegando i seguenti documenti:

- copia di documento d'identità;
- certificato di stato di famiglia;
- n. 4 fototessera;
- copia conforme del passaporto;
- indicazione del natante su cui sarà prestata l'attività;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paesi di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paesi di appartenenza;
- copia del contratto di lavoro debitamente registrato;
- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103.

Al fine del ritiro del permesso di soggiorno è necessaria l'esibizione dell'originale del passaporto da parte dell'interessato.”

(Eliminato il nulla – osta dell'ufficio del Lavoro)

Emendamento aggiuntivo, da votarsi dopo tutti gli articoli e gli emendamenti

In fondo all'art. 24 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 e successive integrazioni e modifiche è inserito il seguente comma:

“Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi al documento di identificazione i membri dei gruppi di vacanze organizzate e i componenti i nuclei familiari, nel caso in cui la guida o il capo gruppo o il capofamiglia garantisca e sottoscriva le generalità degli altri stranieri componenti il gruppo o il nucleo familiare. Nel caso in cui la Gendarmeria accerti l'uso scorretto di queste registrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 31 comma 1 della legge 28 giugno 2010 n. 118”.